



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

RIUNIONE GIOVEDÌ 8 AGOSTO 2019

1. Reclamo Sig. IANNUCELLI CORRADO (all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Longobarda)

avverso la sanzione dell'inibizione per anni 4 inflitta al reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 12740/1291 pfi 17-18 MS/CS/mf del 13.5.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 2 dell'11.7.2019)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1 e 2 li **ACCOGLIE** e, per l'effetto, **ANNULLA** le sanzioni inflitte.

Rimette gli atti alla Procura Federale per la corretta integrazione del contraddittorio.

2. Reclamo Sig. MACERONI LORETO (all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Longobarda)

avverso la sanzione dell'inibizione per anni 4 inflitta al reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 12740/1291 pfi 17-18 MS/CS/mf del 13.5.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 2 dell'11.7.2019)

3. Reclamo ASD SPORTING GENZANO

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 6 inflitta al sig. Barberi Luciano all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Presidente della società reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 8, commi 9 e 15 C.G.S. in relazione all'art. 94 ter, comma 13 NOIF;
- penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2019/20 e ammenda di € 600,00 inflitte alla reclamante a

ACCOLTO e, per l'effetto, **ANNULLA** le sanzioni inflitte.

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - t. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it



facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4,
comma 1 C.G.S;

seguito deferimento del Procuratore Federale nota
13309/1018 pfi 18-19 /MS/vdb del 24.5.2019 (Delibera
del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato
Regionale Lazio Com. Uff. n. 6 del 12.7.2019)

4. Reclamo Calc. SCAMACCA GIANLUCA (all'epoca dei fatti tesserato per la società US Sassuolo Calcio Srl)

avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta
al reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S.
seguito deferimento del Procuratore Federale nota
14553/443 pf 18-19 GC/GP/ma del 17.6.2019 (Delibera
del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare
Com. Uff. n. 7/TFN del 17.7.2019)

ACCOLTO e, per l'effetto, **ANNULLA** la sanzione
inflitta.

5. Reclamo Sig. ZAMPARINI MAURIZIO (all'epoca dei fatti Presidente della società US Città di Palermo SpA sino al 7.3.2017 e successivamente Consigliere CdA sino al 3.5.2018)

avverso la sanzione dell'inibizione per anni 5 con
preclusione ex art. 19, comma 3 C.G.S. inflitta al
reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 8,
comma 4 C.G.S., in relazione agli artt. 84, commi 1 e 3 e
85 NOIF seguito deferimento del Procuratore Federale
nota 12055/816 pf 18-19 GP/GC/blp del 29.4.2019
(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione
Disciplinare Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2019)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce
la sanzione dell'inibizione inflitta per anni 4.